

## DOCUMENTO INFORMATIVO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “**Documento**”) per la commercializzazione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito “Oicr”) di terzi - redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 adottato con Delibera del 16.02.2018 - è rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Sella SGR S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “**Società**”).

Scopo del Documento è quello di fornire informazioni sulla Società ed i servizi da questa offerti.

Il Documento per la consultazione è sempre disponibile e aggiornato sul sito della Società [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) nella Sezione Documenti - Informativa per l'investitore ([www.sellasgr.it/sg/ita/documenti\\_utili/informativa.jsp](http://www.sellasgr.it/sg/ita/documenti_utili/informativa.jsp)).

Il Documento è anche a disposizione, a richiesta, mediante copia asportabile, presso la sede della Società. Il Documento comprende:

1. Informazioni sulla Società e sui servizi da questa offerti;
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela.
3. Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari.

### 1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI DA QUESTA OFFERTI

#### 1.1 Dati societari della società

Denominazione Sociale: SELLA SGR S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano 1144145

Codice Fiscale e Partita IVA 07184880156

Iscritta al n. 5 dell'albo SGR ex art. 35 TUF – Sezione gestori di Oicvm tenuto dalla Banca d'Italia

Sede Legale: Via Filippo Sassetti, 32 – 20124 MILANO

Telefono sede: 02.6714161

Fax sede: 02.66980715

Numero verde: 800.10.20.10

Sito internet: [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it)

Indirizzo PEC: [sellasgr@pec.sellasgr.it](mailto:sellasgr@pec.sellasgr.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@sellasgr.it](mailto:info@sellasgr.it)

La Società fa parte del gruppo Sella (di seguito anche “Gruppo”) ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. con sede in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, ed iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.

#### 1.2 Dichiarazione che la Società è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata.

La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione, inter alia, dei servizi di gestione collettiva (e commercializzazione di Oicr propri), di commercializzazione OICR di terzi, di consulenza e di gestione di portafogli. Il recapito dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione è il seguente:

Banca d'Italia, via Nazionale, 91 – 00184 Roma; sito internet: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

La Società è inoltre autorizzata, dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) d'intesa con la Banca d'Italia, all'istituzione e gestione di fondi pensione.

#### 1.3 Lingue nelle quali il cliente può comunicare con la Società e ricevere da questa documenti e altre informazioni.

La lingua utilizzabile dal Cliente per comunicare con la Società, nonché la lingua che la Società utilizza con riferimento ai documenti e alle informazioni è l'italiano.

#### 1.4 Metodi di comunicazione da utilizzare tra Società e Cliente, anche per impartire specifiche istruzioni di investimento.

Le comunicazioni tra la Società e il Cliente devono essere effettuate per iscritto e trasmesse a mezzo lettera, fax o

mediante consegna agli intermediari che provvedono alla commercializzazione degli Oicr (Collocatori).

Il Cliente può, inoltre, inviare alla Società richieste di informazioni all'indirizzo di posta elettronica [info@sellasgr.it](mailto:info@sellasgr.it). E' inoltre a disposizione della clientela il Servizio Clienti che può essere contattato al numero verde 800.10.20.10 (lun. - ven. 9.30- 14.30).

## 1.5 Reclami.

Il Cliente deve effettuare il reclamo per iscritto e inviarlo a Sella SGR - Ufficio Reclami – Via Filippo Sassetti 32, 20124 Milano oppure tramite PEC all'indirizzo [sellasgr@pec.sellasgr.it](mailto:sellasgr@pec.sellasgr.it) o consegnarlo personalmente nella sede della Società. In alternativa il reclamo può essere trasmesso tramite il sito della Società [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) compilando apposito modulo presente nella sezione "Chi siamo - Contatti" o per email specificando che trattasi di reclamo.

La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami si conclude entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, al domicilio indicato dal Cliente.

La Società ha aderito, tramite l'Associazione di categoria *Assogestioni*, all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob.

Gli investitori al dettaglio possono rivolgersi all'ACF per controversie che implicano la richiesta di somme di denaro inferiori a cinquecentomila euro e se sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie o sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. L'Arbitro può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)); occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

## 1.6 Servizi offerti.

**Commercializzazione OICR di terzi:** la Società commercializza OICR di terzi direttamente alla clientela Professionale di diritto e tramite sub-collocatori alla clientela Retail e Professionale.

**Gestione collettiva del risparmio e commercializzazione Oicr propri:** la Società presta il servizio di gestione collettiva del risparmio, servizio che si realizza attraverso la gestione del patrimonio di Oicr di propria o altrui istituzione, mediante investimenti avente ad oggetto strumenti finanziari. Commercializza gli Oicr gestiti direttamente o tramite collocatori.

**Consulenza in materia di investimenti** su base non indipendente: la Società presta il servizio di consulenza, servizio che si realizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Società, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

**Fondo Pensione:** la Società ha istituito e gestisce un Fondo Pensione aperto.

*Sono disponibili sul sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) e presso la sede i regolamenti, i prospetti, i KIID e i moduli di sottoscrizione degli Oicr istituiti e gestiti dalla società e degli Oicr di terzi commercializzati. Sul sito [www.eurorisparmiofondopensione.it](http://www.eurorisparmiofondopensione.it) e presso la sede sono inoltre disponibili il Regolamento e la Nota Informativa del Fondo Pensione.*

## 1.7 Natura, frequenza della documentazione fornita all'Investitore a rendiconto dell'attività svolta.

La Società di Gestione o la Sicav, o il Collocatore, ad ogni ordine eseguito a fronte dell'indicazione ricevuta da un investitore, invia quanto prima, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente la Società di Gestione o la Sicav, o il Collocatore, invia, in alternativa, e almeno ogni sei mesi, le informazioni sulle operazioni eseguite.

## 1.8 Conflitti di interesse.

L'informativa sintetica sui conflitti di interesse che danno origine a un conflitto tra gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'Oicr gestito o degli interessi dei partecipanti a tale OICR; gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; gli interessi dell'Oicr, ovvero dei partecipanti, e gli interessi

di un altro cliente; gli interessi di due o più clienti della SGR è illustrata nel documento **“Informativa sintetica in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse”** disponibile sul sito della Società [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) nella Sezione Documenti - Informativa per l'investitore – Gestione dei conflitti di interesse ([www.sellasgr.it/sg/ita/documenti\\_utili/informativa.jsp](http://www.sellasgr.it/sg/ita/documenti_utili/informativa.jsp)).

Il Cliente o potenziale Cliente al dettaglio può richiedere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

### 1.9 Incentivi.

L'articolo 104 del Regolamento Intermediari stabilisce, richiamando l'art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013, che gli intermediari possono, in relazione alle attività svolte ai fini dell'esecuzione delle funzioni di cui all'allegato I della direttiva 2011/61/UE (tra le quali rientrano la gestione e la commercializzazione), percepire o versare competenze o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie a condizione che l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente in modo completo, accurato e comprensibile all'investitore prima della prestazione del relativo servizio; e il pagamento o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volto ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l'adempimento dell'obbligo di agire nel miglior interesse degli Oicr gestiti o degli investitori di tali Oicr.

Specifiche informative sintetiche relative agli incentivi versati dalla Società e agli incentivi percepiti dalla Società è riportata nel modulo di sottoscrizione ed è disponibile con le eventuali modifiche rilevanti sul sito della Società [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it).

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

### 1.10 Agente Collegato (Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede).

Quando la Società opera tramite Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede il consulente stesso deve fornire al Cliente o potenziale Cliente una dichiarazione della società in tal senso con l'indicazione dello stato membro in cui il consulente è registrato.

## 2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società di Gestione medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni di creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti. A tutela del principio di separatezza dei patrimoni, i beni del Fondo sono custoditi dal Depositario indicato nel Regolamento del Fondo. Il Depositario, previo consenso della Società di Gestione, può sub-depositare gli strumenti finanziari e depositare la liquidità del Fondo presso i soggetti, e secondo le modalità, indicati dalla disciplina vigente.

## 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

**a) Rischi connessi all'investimento in parti di OICR:** l'investimento in OICR specializzati in titoli di capitale (come ad esempio le azioni) è più rischioso di quello in OICR specializzati in titoli di debito (come ad esempio i titoli di stato, le obbligazioni). Infatti il rischio del detentore di titoli di capitale dipende dal fatto che acquistando tali titoli si diventa soci della società emittente e si partecipa pertanto al rischio economico della stessa: se ne godono gli utili quando la società produce reddito e si sopportano le conseguenze negative (riduzione o addirittura perdita del capitale) quando la società è in difficoltà. Fermo restando il rischio connesso alla variazione del prezzo dei titoli, i detentori di titoli di debito divenendo finanziatori della società o degli enti che hanno emesso tali titoli (con diritto a percepire gli interessi e, alla scadenza, il capitale prestato) rischiano di non essere remunerati o di subire perdite in conto capitale solo nel caso di dissesto finanziario della società o ente emittente.

Per quanto riguarda gli OICR che prevedono investimenti nel mercato delle valute o nel mercato degli indici rappresentativi di commodities occorre considerare i rischi di alta variabilità dei valori sottostanti (valute ed indici).

Per quanto riguarda gli OICR che prevedono investimenti nel mercato immobiliare occorre considerare i rischi connessi alla scarsa liquidabilità delle attività finanziarie detenute da tali OICR.

**b) Rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è

connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**c) Rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**d) Rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**e) Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

**f) Rischio di credito:** è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento;

**g) Rischio Paesi Emergenti:** è il rischio di investimento in mercati emergenti, non sempre ben regolamentati o efficienti, potenzialmente soggetti a crisi geo-socio-politiche e svalutazioni di cambi, in cui gli investimenti possono essere influenzati da un minore grado di liquidità;

**h) Altri rischi:** per i titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o "bail-in". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. Banking Resolution and Recovery Directive).